



D.R. n. 388/2020/SOTPDSD Prot. n. 75135 del 24/11/2020 Tit. V – Cl. 5

IL DIRETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 che dispone l’istituzione di un “Fondo di Solidarietà Studenti” destinato ad interventi di sostegno a favore di studenti regolarmente iscritti che si trovino in temporanee situazioni di disagio economico;
- VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di Solidarietà Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 897 del 22 luglio 2020 (d’ora innanzi per brevità “Regolamento”);
- RICHIAMATO il disposto dell’articolo 4 del Regolamento – *“Natura, entità e straordinarietà dell’intervento di sostegno”* che dispone, in particolare:
- 1) la straordinarietà dell’intervento di sostegno – *“riconoscibile a ciascuno studente una sola volta in tutta la carriera accademica anche nel caso in cui durante la stessa abbia a ricorrere la medesima o diversa motivazione”* -;
 - 2) l’entità massima della relativa provvidenza – *“max euro 2.000,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico dell’Ateneo”*;
 - 3) l’assegnazione ed erogazione del beneficio *de quo* fino ad esaurimento della dotazione complessiva del Fondo per l’anno accademico di riferimento.
- RICHIAMATO il disposto dell’Articolo 8 – *“Procedura assegnazione beneficio”* in forza del quale sono affidati alla Responsabile del Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità (d’ora innanzi per brevità “Settore”):
- 1) l’istruttoria del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni e del possesso dei requisiti di ammissione alle borse di solidarietà di cui agli articoli 2 e 5 del Regolamento;
 - 2) l’esame delle domande ammesse a valutazione nella fase istruttoria e, di concerto con il Presidente della Consulta degli Studenti e dei 2 studenti componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli studenti;
 - 3) la determinazione dell’ammontare del beneficio ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento e la sua corresponsione mediante bonifico effettuato su



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

CHIETI-PESCARA

conto corrente bancario o postale oppure su carta prepagata bancaria o postale intestati o cointestati al beneficiario;

- 4) la comunicazione degli esiti della istruttoria a tutti i richiedenti, anche non assegnatari;
- 5) la definizione della istruttoria mediante apposito decreto dirigenziale di assegnazione dei benefici.

VISTO il verbale di valutazione delle domande pervenute entro il 31 ottobre 2020 per l'accesso al Fondo di Solidarietà relativo all'Anno Accademico 2019/2020, sottoscritto in data 11 novembre 2020, a chiusura della relativa istruttoria, dalla Dott.ssa Patrizia Delli Carri, Responsabile del Settore, dalla Sig.ra Esterina Flammia, Presidente della Consulta degli Studenti, e dai Sigg.ri Martina De Marco Agrosi e Nicola D'Ambrosio, componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli studenti;

PRESO ATTO dell'acquisizione in atti di complessive n. 6 domande, di cui n. 2 prive dei requisiti previsti nel Regolamento;

TENUTO CONTO dello stanziamento in Bilancio -voce "Altri servizi agli studenti"- dell'importo di € 36.362,00 destinati per l'anno accademico 2019/2020 alla erogazione delle provvidenze di cui al Regolamento Fondo di Solidarietà Studenti,

DECRETA

Art.1 – sono accolte le richieste di fruizione del beneficio ex Fondo di solidarietà A.A. 2019/2020 presentate dagli studenti di cui alla seguente tabella:

MATRICOLA	COGNOME	NOME	IMPORTO CONTRIBUTIVO
3213969	BRAZZAROLA	ASIA	2.000,00 €
3158873	CONSERVA	MARCELLA	667,00 €
3159080	DI GREGORIO	GIULIA	1.500,00 €
3197650	PICANZA	CLAUDIA PIA	167,00 €

Art. 2 – sono rigettate le richieste di fruizione del beneficio ex Fondo di solidarietà A.A. 2019/2020 presentate dagli studenti di cui alla seguente tabella in quanto prive dei requisiti previsti in Regolamento:

MATRICOLA	COGNOME	NOME
3175458	DE BIASI	DOMENICO
3188694	DEREVIAGUINA	INNA



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA

- Art. 3** – i competenti servizi dell’Area Finanziaria sono autorizzati all’erogazione della borsa di solidarietà in favore degli studenti di cui all’art. 1 del presente decreto nella misura a fianco di ciascuno indicata;
- Art. 4** – la complessiva spesa di euro 4.334,00 necessaria all’erogazione del beneficio di cui al presente decreto sarà imputata al Conto “Altri servizi agli studenti”;
- Art. 5** – ai sensi dell’articolo 3 – “*Risorse residue*” del Regolamento per la disciplina del Fondo di Solidarietà Studenti le risorse del Fondo di solidarietà A.A. 2019/2020 non impiegate, e pari a € 32.028,00, saranno da considerarsi ad incremento dello stanziamento del Fondo di solidarietà relativo all’Anno Accademico 2020/2021.

IL DIRETTORE
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO